

ACCORDO DI PROGRAMMA

tra

la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania

ed il Comune di Paternò

Progetto di legalità in materia di acquisizioni e demolizioni di manufatti abusivi

L'anno 2013, il giorno 14 del mese di novembre, in Catania, presso la Procura della Repubblica, presenti il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania dott. Giovanni Salvi, il Procuratore Aggiunto dott. Giuseppe Toscano, il Sindaco del Comune di Paternò prof. Mauro Mangano

Premesso che:

- il presente Accordo di programma richiama i doveri istituzionali in capo all'Autorità giudiziaria ed al Comune, individuandone in maniera analitica i compiti, al fine di evitare sovrapposizioni e favorire azioni sinergiche, nel presupposto che il rispetto della legalità nel settore dell'edilizia tutela le imprese regolari e strutturate ed i loro lavoratori, emarginando gli interessi speculativi e criminali;
- le demolizioni delle costruzioni abusive rappresentano uno strumento insostituibile per la tutela del territorio e del paesaggio, bene garantito dall'art. 9 della Costituzione, costituendo un deterrente per future azioni di violazione del territorio e del paesaggio;
- l'art. 2, 2° comma, della L.R. 37/85 dispone che l'Autorità comunale "*provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi*" (demolizione di ufficio immediata e obbligatoria);
- l'ordine del Giudice, sia pure rivolto al committente dell'opera abusiva, non esime l'Autorità comunale dalla esecuzione dell'ordine di demolizione del manufatto abusivo, previa assunzione dei propri provvedimenti amministrativi. In proposito più volte la Corte dei Diritti dell'Uomo Europea di Strasburgo ha condannato lo Stato italiano per la mancata esecuzione da parte dell'Autorità municipale delle demolizioni dovute.
- l'esecuzione dell'ordine di demolizione deve in ogni caso essere preceduto

dall'accertamento della inesistenza di cause impeditive, quali il rilascio di concessioni edilizie in sanatoria o la presenza della dichiarazione del consiglio comunale circa *“l'esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali”* di cui al comma 5, art. 31 D.P.R. 380/01.

- è opportuno agire secondo criteri di priorità, in relazione alla natura degli abusi commessi e del danno ambientale provocato;
- le parti presenti si riservano di indicare propri organi di "collegamento" (funzionari e/o tecnici comunali, aggiunti e sostituti procuratori delle Procura), per coordinare ed accelerate le procedure;
- il comma 12 dell'art. 32 del D.L. n. 269/03, convertito dalla legge n. 326/03, dopo aver stabilito che la Cassa Depositi e Prestiti metta a disposizione del Comuni l'importo di 50 milioni di euro per le anticipazioni necessarie per sostenere i costi relativi alle demolizioni delle opere abusive, specifica che la disposizione vale anche per gli *"interventi(. .) disposti dall'Autorità giudiziaria e per le spese giudiziarie, tecniche e amministrative connesse"*;

Visti:

- l'art.15 comma 1 Legge 241/90 ove si stabilisce che: *"Anche al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 14, le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune"*;
- l'art. 34 D. Lgs. 267/00 sugli Accordi di Programma;

Considerato che:

- La Procura della Repubblica può assicurare, mediante il doveroso interessamento presso le competenti Autorità, ai fini della necessaria assistenza degli Organi di Polizia, il rispetto dell'ordine pubblico nel corso delle operazioni di sgombero degli immobili abusivi e di esecuzione delle demolizioni;
- Il Comune di Paternò ha nella propria dotazione organica personale tecnico, amministrativo e contabile che può assicurare la predisposizione delle procedure tecniche ed amministrativo - contabili per gli abbattimenti e le acquisizioni di immobili abusivi oggetto delle sentenze penali di condanna irrevocabili a demolire;

Si conviene e si stipula quanto segue tra la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania ed il Comune di Paternò

- a- il Comune di Paternò procederà entro giorni 180 dalla data del presente Accordo:
- 1- Alla definizione delle pratiche di sanatoria edilizia;
 - 2- Alla attivazione, per gli immobili abusivi costruiti entro il 23 marzo 1992, delle procedure di cui all'art. 4 della l.r. n.17/94, semprechè detti immobili posseggano i requisiti di cui al comma 3 dello stesso articolo, che impongono talune condizioni al fine di potere accedere all'istituto della concessione del diritto di abitazione delle opere acquisite al patrimonio comunale;
 - 3- **Alla individuazione mediante delibera di Consiglio Comunale di cui al comma 5, art. 31 D.P.R. 380/01 degli immobili abusivi per i quali sussiste l'“esistenza di prevalenti interessi pubblici e sempre che l'opera non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali” (secondo i criteri e le condizioni evidenziate nella sent. della Corte di Cass. Sez. III° n. 25824 del 12.06.2013);**
 - 4- Per gli immobili abusivi non rientranti nella fattispecie cui ai precedenti punti 1, 2, 3 la Procura procederà alla esecuzione delle ordinanze di demolizione giudiziaria, utilizzando, senza spesa, il personale tecnico, amministrativo e contabile del Comune di Paternò per le attività tecniche, amministrative e contabili, per la predisposizione delle procedure tecniche ed amministrativo - contabili per gli abbattimenti degli immobili abusivi oggetto delle sentenze penali di condanna irrevocabile a demolire, per l'utilizzo (ai sensi dell'art. 32 D.L. 269/2003) del Fondo presso la Cassa DD.PP. e per il recupero coattivo delle somme (il Comune provvederà altresì allo smaltimento dei rifiuti provenienti dalle demolizioni);
- b- gli edifici da demolire saranno individuati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania tra quelli con sentenze passate in giudicato sulla base dei seguenti criteri di priorità, anche al fine di garantire la trasparenza e il coordinamento dell'azione degli Organi dello Stato, considerato, altresì, auspicabile che i provvedimenti di demolizione siano percepiti dalla collettività come giusta attuazione della legge:
- 1- immobili costruiti in zone di vincolo di inedificabilità o su aree demaniali, nonché immobili di rilevante impatto ambientale costruiti in zona coperta da vincolo

- ambientale, o paesaggistico o sottoposta a vincolo idrogeologico; immobili che costituiscono un pericolo (già accertato), per la pubblica e privata incolumità;
- 2- immobili, anche abusivamente occupati, utilizzati per lo svolgimento di attività criminali;
 - 3- immobili nella disponibilità di soggetti condannati per reati di cui all'art. 416 bis c.p. o per i reati aggravati ai sensi dell'art. 7 dl. 13 maggio 1991. n. 152. convertito nella l. 12 luglio 1991. n. 203. o di soggetti colpiti da misura di prevenzione irrevocabile ai sensi della legge n. 575 del 1965, e sempre che non siano acquisibili al patrimonio dello Stato;
 - 4- opere realizzate con concessioni edilizie illegittimamente rilasciate per effetto di fatti-reato contro la P.A. giudizialmente accertati;
 - 5- immobili in corso di costruzione o comunque allo stato grezzo e non ultimati;
 - 6- immobili oggetto di lottizzazione abusiva;
 - 7- ogni immobile che per oggettive caratteristiche ambientali o di altro tipo richieda un intervento prioritario.
- c- Il Corpo di Polizia Municipale assieme ad altri organi di polizia giudiziaria, su delega della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Catania, procederà, con l'assistenza del personale tecnico comunale, al rilevamento di tutti gli immobili di cui ai punti precedenti, ricadenti nel territorio del Comune di Paternò, effettuando sopralluoghi, al fine di verificarne la consistenza e le condizioni anche di uso, per le quali relazionerà alla Procura di Catania, procedendo, altresì, alla acquisizione di documentazione presso gli uffici competenti e fornirà supporto logistico a tutte le successive attività prodromiche alla demolizione;
- d- Lo stato d'avanzamento del presente Accordo sarà oggetto di monitoraggio e, ove necessario, allo stesso verranno apportate eventuali modifiche ed integrazioni;
- e- Il presente Accordo di programma ha la durata di tre anni decorrenti dalla data della sottoscrizione.




